



N. 03 di Reg.Gen.
N. 01 di Reg.Sindaco

Nove, 24.02.2021

ORDINANZA

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA – livello 1 ARANCIONE.**

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA).

RILEVATO CHE:

- secondo quanto contenuto nell’Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero ($50 \text{ microgrammi}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10;
 - SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

VISTA la mail del 22.02.2021 pervenuta da Arpav Veneto che comunica il raggiungimento Livello di Allerta 1 – Zona Vicenza, acquisita agli atti di questo Ente in data 23.02.2021 al prot.n.1913.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”, in particolare l’art. 5 comma 1;
- l’art.7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Nove (VI), è inserito nella zona IT0513 “Pianura e Capoluogo bassa pianura”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”.

CONSIDERATO CHE:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell’Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l’adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento.

VALUTATI:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 26/9/2019 e le proposte espone in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/8/2020;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l’art.50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 ed in particolare il comma 3.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimento l’introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

A tutta la Cittadinanza nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e fino alla revoca, considerato il raggiungimento del livello di allerta 1 –arancione (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 microgrammi al metro cubo per 4 giorni consecutivi:

1. divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
2. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio scopo intrattenimento ecc.) di combustioni all'aperto comprese le biomasse;
3. divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
4. divieto di spandimento liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
5. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:
a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle
E.1 – residenza e assimilabili
E.2 – uffici e assimilabili
E.4 – attività ricreative e assimilabili
E.5 – attività commerciali e assimilabili
E.6 – attività sportive
a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla
E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili.

A V V E R T E

- Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.
- La classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.
- L'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php.
- Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

M A N D A

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

R I C O R D A

- Che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "nuovo Codice della Strada";
- Che l'inosservanza delle disposizioni sopra riportate è punita con la sanzione di cui all'art.7 – bis del D.Lgs 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art.650 del Codice Penale.

I N V I T A

- a) La Cittadinanza:
- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti;
 - per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
 - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde per la maggiore concentrazione di PM 10;
 - limitare l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitare/evitare passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;

- **limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).**
- b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V.a del D.Lgs 152/2006, sia certificato conforme alla classe 1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.**
 - c) Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sopra indicato, dei mezzi a minore emissione.**
 - d) Le imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.**
 - e) Gli uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.**

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino" di Thiene – alla PEC: plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Nove – alla PEC: tv27758@pec.carabinieri.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, via Zamenhof, 353-355 – alla PEC: dapvi@pec.arpav.it;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle, 6/10, 36100 Vicenza – alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ipveneto.net;
- Agli UFFICI COMUNALI, ciascuno per i rispettivi adempimenti competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI;
- Albo Pretorio, Segreteria – SEDE.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

IL SINDACO
Dottoressa Raffaella Campagnolo